



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

***** ORIGINALE *****

N.16 del 27-04-2023

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022

Il giorno ventisette, del mese di aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 20:15 nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, **si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Matteo Macoli.**

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
Macoli Matteo	Presente	Zeng Monalisa Adela	Presente
Zirafa Marzio	Presente	Magni Laura	Presente
Maestroni Ivonne	Presente	Tonon Federico	Presente
Mangili Mario	Presente	Facheris Michele	Presente
Bolis Giordano	Presente	Masper Jacopo	Assente
Bertoletti Barbara	Presente	Carissimi Marco	Presente
Valsecchi Giulio	Presente	Farina Patrizia	Presente
Brocca Elena	Presente	Suardi Valentina	Presente
Migliazza Stefania	Presente		

Presenti 16 e Assenti 1, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.16 del 27-04-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa che la discussione del presente argomento avverrà congiuntamente con i punti iscritti all'Ordine del giorno al n. 8 ed al n. 9, cui seguiranno poi votazioni separate; ammette quindi nell'emiciclo consiliare il rappresentante di G.ECO, dott. Ruggero Testa per fornire chiarimenti tecnici sugli argomenti in discussione.

Accertato che gli interventi dei Consiglieri Facheris Michele e Carissimi Marco, del Sindaco e del dott. Ruggero Testa sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 27.04.2023 - dall'ora 01:20:25);

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il D. Lgs. n. 116/2020, con il quale sono state recepite le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA);

Dato atto che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2 bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Vista la deliberazione n.15/2022/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

Considerato che:

- il predetto TQRIF, aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019 ed ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul medesimo territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per gli anni 2022-2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Considerato che il Comune di Ponte San Pietro applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;

Considerato che la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Considerato che il Comune di Ponte San Pietro, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, in considerazione del mutato quadro normativo incidente sul sistema del prelievo a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto:

a) alla legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) con cui sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la

propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria;

b) al D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006 che ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo in particolare per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Ritenuto che si rende opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 3, comma 5 *quinquies* del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Viste le modifiche proposte al Regolamento (allegato "A");

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare gli articoli 3, comma 4, e 7;

Visto la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

Visto il parere favorevole rilasciato con Verbale n. 14 del 13/04/2023, prot. 10107, dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Facheris Michele, Carissimi Marco, Farina Patrizia, Suardi Valentina), espressi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte.
- 2) Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) come riportate nell'allegato "A".
- 3) Di dare atto che lo stesso, così come modificato ed allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
- 4) Di dare atto del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000.
- 5) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Presidente
Matteo Macoli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12-04-2023 N. 15

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.
15/2022**